



PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE BANCHE CHE EFFETTUANO OFFERTE AL PUBBLICO AVENTI AD OGGETTO TITOLI DI DEBITO

La Banca d'Italia e la Consob

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE (di seguito anche "Regolamento Prospetto");

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i Regolamenti Delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

VISTA la Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito anche TUF), rubricata "Disciplina degli emittenti", che prevede che la Consob sia l'autorità nazionale competente per l'approvazione e la vigilanza dei prospetti, nonché responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal citato Regolamento Prospetto e che al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito, la Consob stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

VISTO il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

VISTI l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'art. 4, commi 1, 4 e 8, del TUF e l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, (di seguito anche TUB), che regolano la collaborazione tra le due Autorità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, istitutivo del meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (di seguito anche "Regolamento MVU");

CONSIDERATO il mutato quadro di competenze istituzionali derivante dal MVU e le disposizioni, anche europee, che disciplinano l'esercizio dei compiti di vigilanza da parte delle Autorità competenti;

TENUTO CONTO dell'orientamento della BCE secondo cui, nell'ambito del MVU, le richieste di collaborazione delle Autorità di mercato nazionali relative a intermediari significativi vengono gestite dalla stessa BCE;

CONSIDERATO l'Accordo Quadro tra la Banca d'Italia e la Consob, dell'8 giugno 2018, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito delle procedure relative ai prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di debito in un mercato regolamentato da parte della Consob;

CONSIDERATA l'esigenza della Consob di disporre di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali cambiamenti negativi sostanziali emersi successivamente alla data di riferimento degli ultimi dati contabili pubblicati o trasmessi con le segnalazioni di Vigilanza;

PRESO ATTO della necessità di rivedere i meccanismi di cooperazione in essere tra la Banca d'Italia e la Consob, già definiti con protocollo di intesa del 21 maggio 2012, in considerazione del mutato quadro di competenze istituzionali previste nell'ambito del MVU nonché delle modifiche normative derivanti dalle disposizioni europee che coinvolgono le competenze delle due Autorità;

convengono quanto segue

1. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- b) BCE: la Banca Centrale Europea;
- c) emittente: l'emittente come definito dall'art. 2, lettera *h*), del Regolamento Prospetto, quale "*persona giuridica che emetta o si proponga di emettere titoli*";
- d) banca meno significativa: banca non qualificata come significativa ai sensi dell'art. 6 (4) del Regolamento MVU;
- e) titoli di debito: i titoli individuati dall'art. 2, lettera *c*), del Regolamento Prospetto ("*tutti i titoli che non sono titoli di capitale*").

2. Ambito di applicazione

Il presente Protocollo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e lo scambio di informazioni nell'ambito delle procedure relative al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di debito in un mercato regolamentato.

3. Caratteristiche delle informazioni fornite dalla Consob

La Consob, a seguito della richiesta di approvazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Prospetto e dell'art. 8 del Regolamento Emittenti, da parte di una banca meno significativa, del documento di registrazione quale parte di un prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e di ogni altro documento oggetto di approvazione contenente informazioni rilevanti ai fini della valutazione della solvibilità, della situazione finanziaria, delle prospettive dell'emittente e della complessiva situazione aziendale, fornisce alla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate al successivo art. 5, i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto emittente, indicando altresì se rientra o meno nell'elenco degli enti che hanno effettuato operazioni analoghe nel corso dell'anno precedente;
- tipo di operazione da porre in essere, se già definita;
- tipo di documento sottoposto ad approvazione;
- eventuali fatti recenti di particolare rilievo segnalati dall'emittente nella prima bozza di documento relativi agli eventi di cui al comma 2 del successivo art. 4;
- intero documento con indicazione delle pagine di interesse.

4. Caratteristiche delle informazioni fornite dalla Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia fornisce periodicamente alla Consob i seguenti dati e indicatori riferiti all'ultima segnalazione di vigilanza disponibile sul patrimonio, sulla qualità del credito, sulla liquidità e sul reddito delle banche: *common equity tier one ratio*, *tier one ratio*, *total capital ratio*, fondi propri,

sofferenze su esposizioni al lordo delle rettifiche, sofferenze su esposizioni al netto delle rettifiche, inadempienze probabili su esposizioni al lordo delle rettifiche, inadempienze probabili su esposizioni al netto delle rettifiche, esposizioni deteriorate su esposizioni al lordo delle rettifiche, esposizioni deteriorate su esposizioni al netto delle rettifiche, *liquidity coverage ratio*, *net stable fund ratio*, *leverage ratio*, margine di interesse e margine di intermediazione. Tali dati ed indicatori sono riferiti alle segnalazioni individuali. Per le banche a capo di un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del TUB, fornisce anche le segnalazioni su base consolidata.

2. Al fine di fornire alla Consob aggiornati riferimenti relativamente alla situazione finanziaria, alle prospettive e ai profili di *governance* delle banche meno significative emittenti, la Banca d'Italia - trasmette alla Consob informazioni riguardanti¹:

- a) l'ultima decisione sul capitale adottata a seguito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP) relativamente all'Overall Capital Requirement (OCR) e al Total SREP Capital Requirement (TSCR) nonché l'eventuale mancato rispetto di tali coefficienti da parte dell'azienda;
- b) il punteggio complessivo attribuito ad esito degli ultimi accertamenti ispettivi di vigilanza effettuati nei confronti dell'emittente, specificando l'oggetto delle verifiche e la data di inizio e conclusione degli stessi, nonché il punteggio per singola area di accertamento;
- c) le modifiche significative intervenute nell'assetto proprietario; operazioni societarie di natura straordinaria nonché avvicendamenti o dimissioni riguardanti le cariche di vertice dell'emittente;
- d) i provvedimenti di sospensione, revoca, dismissione di partecipazioni al capitale delle banche, assunte ai sensi degli artt. 19 e 24 del TUB;
- e) i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia ai sensi del TUB;
- f) i provvedimenti specifici adottati ai sensi del dell'art. 53-bis, comma 1, lettera d), del TUB, ivi inclusi eventuali divieti a distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- g) i provvedimenti di rimozione degli esponenti aziendali di cui all'art. 53-bis, comma 1, lett. e) del TUB;
- h) le misure di intervento precoce adottate ai sensi degli artt. 69 – *octiesdecies* ss. del TUB;
- i) i provvedimenti di amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB o sulla nomina di uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 75-bis del TUB;
- j) i provvedimenti straordinari adottati ai sensi dell'art. 78 del TUB;
- k) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa adottati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 80 del TUB, ivi inclusa la relativa proposta formulata dalla Banca d'Italia;
- l) copia della documentazione riguardante gli interventi di vigilanza, a carattere preventivo o correttivo, e in particolare quelli formalizzati con lettere di intervento o con l'adozione di

¹ Nel caso in cui le informazioni siano state già fornite, si richiamerà la relativa nota di trasmissione.

provvedimenti specifici negli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di trasmissione dell'istanza di approvazione del prospetto o del documento di registrazione o di ogni altro documento oggetto di approvazione da parte della Consob.

3. La Banca d'Italia, nel comunicare le informazioni di cui al precedente comma 2, segnala se le stesse sono sottoposte a segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 21, L. 28 dicembre 2005, n. 262, dell'art. 4, comma 4, del TUF e dell'art. 7, commi 1 e 5, del TUB.

5. Modalità di trasmissione dei dati e altri scambi informativi

1. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni di cui al precedente art. 3 con messaggio di posta elettronica certificata (di seguito anche "pec") agli indirizzi indicati al successivo art. 6. La notizia dell'invio della predetta comunicazione è anticipata da una mail all'indirizzo di posta elettronica non certificata, indicato all'art. 6, che esponga sinteticamente il soggetto istante, l'oggetto della trasmissione e la tempistica inerente all'approvazione.

2. La Banca d'Italia trasmette alla Consob le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 4 con messaggio di posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 6. La notizia dell'invio della predetta comunicazione è anticipata da una mail all'indirizzo di posta elettronica non certificata, indicato all'art. 6, che conferma la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Banca d'Italia trasmette le informazioni di cui al comma 2 del precedente art. 4 entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3.

4. Nel caso dell'approvazione di un supplemento, la Banca d'Italia trasmette le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3, in ragione dei minori tempi istruttori previsti dal Regolamento Prospetto, ferma restando la possibilità, previa comunicazione alla Consob, di fornire le informazioni entro tre giorni in relazione ad esigenze legate alla complessità operativa della richiesta.

5. La Banca d'Italia e la Consob concordano incontri periodici per l'attuazione del presente protocollo, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 7, dell'Accordo Quadro dalle stesse sottoscritto in data 8 giugno 2018 in materia di cooperazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni.

6. In caso di cambiamenti che incidano in modo sostanziale sull'emittente con riferimento ai profili di *governance*, alle prospettive e alla complessiva situazione aziendale, le due autorità si scambiano tempestivamente le relative informazioni con le modalità ritenute più idonee.

6. Strutture competenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, sono competenti per la Consob la Divisione Informazione Emittenti, per la Banca d'Italia il Servizio Supervisione Bancaria 2.

2. Ai fini degli scambi informativi previsti, le Parti indicano le seguenti caselle di posta elettronica:

(a) per la Consob: [omissis](#) (pec); [omissis](#) (non pec)

(b) per la Banca d'Italia: omissis (pec);
omissis (non pec).

3. Le eventuali modifiche alle Strutture competenti ed ai riferimenti indicati quali punti di contatto è effettuata mediante scambio di lettere fra le Autorità.

7. Validità dell'Accordo e procedure di modifica

Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

8. Pubblicità del Protocollo

Il presente Protocollo è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito internet.


9. Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma e abroga e sostituisce integralmente il Protocollo di Intesa adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 21 maggio 2012.

Roma, 29.3.2022

per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore



per la CONSOB

Il Presidente

